

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA*Interrogazione a risposta scritta:*

RAVA e ROSSIELLO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito del decreto legislativo 178/98 le previsioni normative, per coloro che intendono concludere l'iter di studio con il conseguimento del diploma Isef, stabiliscono che questo debba avvenire entro il 31 marzo 2002;

tale termine risulta particolarmente restrittivo per gli studenti che hanno iniziato il corso prima della riforma;

risulta quindi opportuna una proroga dei termini almeno fino al 31 dicembre 2002 —:

se non ritenga opportuno rispondere alle esigenze degli studenti che intendono concludere il proprio percorso di studio con il conseguimento del diploma Isef e predisporre, quindi, la proroga citata in premessa. (4-00205)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI*Interrogazione a risposta scritta:*

CARBONI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 223 del 1991 articolo 7 comma 3 prescrive che «l'indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal primo gennaio di ogni anno, in misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti»;

l'Inps afferma che tale adeguamento non è dovuto perchè l'istituto della contingenza non esiste più in quanto abolito nel 1993;

la legge n. 451 del 1994 ha provveduto a colmare la lacuna in oggetto sta-

bilendo che «con effetto dal 1° gennaio 1995 gli importi di integrazione salariale sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai»;

già diverse sentenze dei pretori del lavoro di Sassari, Torino, Milano a cui si sono rivolti i lavoratori hanno condannato l'Inps al pagamento delle maggiorazioni dovute per effetto degli adeguamenti previsti dalle menzionate leggi. L'Inps ha proposto ricorsi in appello che ad oggi sono stati rigettati dai tribunali chiamati a pronunciarsi;

esiste sulla materia una interrogazione proposta dai Senatori Meloni, Cadeddu, Nieddu, Murineddu in data 29 ottobre 1997 alla quale, finora, non è stata data risposta —:

quali iniziative intende assumere affinché l'Inps applichi la vigente normativa riconoscendo ai lavoratori i diritti fin qui negati;

se intenda attivarsi perchè inoltre sia fatta chiarezza sulle responsabilità di questa situazione. (4-00194)

* * *

SANITÀ*Interrogazione a risposta in Commissione:*

CROSETTO e PATRIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'Unione europea, con decisione della commissione 2001/233/CE del 14 marzo 2001, recante la modifica della decisione 2000/418/CE, per quanto concerne le carni separate meccanicamente e le colonne vertebrali dei bovini, ha disposto in particolare, l'obbligo di asportazione della colonna vertebrale delle carni ottenute da bovini di età superiore ai dodici mesi, considerandole materiale specifico a rischio BSE;

il Ministero della sanità, con ordinanza del 27 marzo 2001 ha dato applicazione in Italia della predetta decisione dell'Unione europea stabilendo in particolare che: «è vietato cedere o somministrare, a qualunque titolo, al consumatore come definito all'articolo 1 comma 2, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 1999, n. 109, carni di bovini di età superiore a dodici mesi, di qualunque origine o provenienza, macellati a partire dal 10 aprile, alla quale non sia stata asportata la colonna vertebrale inclusi i gangli spinali, asportata dalle carni di bovini di età superiore ai dodici mesi, è assoggettata alle misure di cui al decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, e successive modifiche »;

la predetta ordinanza ha stabilito per gli operatori italiani ed adempimenti particolarmente rigidi, burocratizzati e costosi; nella realtà ha reso impraticabile la possibilità di disossare la colonna vertebrale presso le macellerie obbligandole ad adempimenti e vincoli strutturali impercorribili; questo ad esempio non è avvenuto in Francia ed in diversi altri paesi dell'Unione europea;

l'impossibilità di disosso della colonna vertebrale presso le macellerie rende impraticabile una frollatura adeguata delle mezzane — presupposto indispensabile per l'ottenimento delle massime *performance* organolettica delle carni — nonché rende impossibile l'utilizzo ottimale delle mezzane stesse (disosso e posta in vendita immediata delle carni per conferirle la massima freschezza);

l'impraticabilità del disosso delle mezzane presso le macellerie causa gravi danni al settore carni bovine nazionale in quanto non consente la valorizzazione ottimale del prodotto tipico e di alta qualità, in particolare causa danni agli allevamenti di razza da carne autoctone quali la Piemontese, la Chinina, la Romagnola, eccetera;

in Italia vengono introdotte in queste settimane grandi quantità di mezzane provenienti da altri paesi dell'Unione europea

alle quali non è stata asportata la colonna vertebrale e che spesso queste mezzane non sono destinate presso laboratori di sezionamento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994; n. 286 e, ancor peggio, queste mezzane viaggiano con la dichiarazione di essere provenienti da animali di età inferiore ai dodici mesi quando questo non è vero; non solo, vengono macellati bovini in Italia di età superiore ai 12 mesi e dichiarati al di sotto dell'anno;

in molte macellerie italiane è possibile acquistare bistecche con l'osso (fiorentine) che derivano da animali che hanno ben più di dodici mesi di età; che tale evidenza è facilmente comprovabile sulla base della dimensione della costata, del peso della stessa, nonché della maturazione ossea delle vertebre (cartilagini delle apofisi spinose della vertebra stessa);

ad ulteriore comprova dell'elusione della norma in questione un gruppo di produttori piemontesi è stato in Toscana dove, presso diverse macellerie, ha potuto acquistare bistecche con l'osso (fiorentine) provenienti da bovini di età superiore ai 12 mesi; che l'età degli animali oggetto dell'acquisto, oltre ad essere evidente dalla dimensione, peso e maturazione ossea delle vertebre, è stata comprovata sulla base di una ricerca in Francia riguardante la data di nascita dei predetti animali;

alcune delle predette bistecche con l'osso (fiorentine) sono state inviate « in visione » al Ministero della sanità — Dipartimento degli alimenti della nutrizione della sanità pubblica veterinaria e all'assessorato alla sanità della regione Piemonte — Settore vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale, e che alla data odierna, per nostro sapere, nessuna azione particolare di controllo e vigilanza è stata intrapresa; (vedere allegato 1: lettera di accompagnamento della bistecca con relativa etichetta delle carni acquistate);

la vendita di bistecche con l'osso (fiorentine) potrebbe rappresentare un grave rischio per la salute dei consumatori italiani;

la prescritta situazione sta causando pesanti turbative di mercato, un'ulteriore riduzione dei prezzi dei bovini nostrani da carne in quanto macellati — come è sempre avvenuto — tra 15 e 24 mesi di età; questi vengono soppiantati da mezzane e quarti posteriori di importazione dichiarati provenienti da bovini di età inferiore ai dodici mesi;

l'Unione europea, preso atto che occorre riordinare alcune norme inerenti la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, ha adottato il Regolamento n. 999 del 22 maggio 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che non considera più la colonna vertebrale tra i materiali specifici a rischio (articolo 22 - allegato XI) e, in attesa della rideterminazione delle qualifiche sanitarie di ogni Stato membro, consente, a partire dal prossimo 1° luglio 2001, che in Italia, come in tutti i paesi dell'Unione europea, ad eccezione di Gran Bretagna, Irlanda del Nord e Portogallo, di superare l'obbligo di asportazione della colonna vertebrale —:

se non ritenga opportuno modificare le ordinanze del Ministero della sanità del 27 marzo 2001 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni al fine di adeguarle al nuovo regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero di non considerare la

colonna vertebrale come materiale specifico a rischio e quindi di riammetterla al libero consumo;

in subordine, nel caso di non recepimento del Reg. CE 999/2001 adottare adeguate misure di vigilanza e controllo volte a stoppare l'attuale elusione della norma a tutela della salute dei consumatori, nonché a salvaguardia degli interessi dei produttori e degli operatori di commercio che operano nel pieno rispetto delle norme;

provvedere tempestivamente a presentare alla Commissione europea la domanda volta ad ottenere la determinazione della qualifica sanitaria per il nostro Paese, ai sensi dell'articolo 5 del Reg. CE 999/2001, corredata dalle pertinenti informazioni relative ai criteri e fattori di rischio indicati nell'allegato II del predetto regolamento, onde evitare ulteriori penalizzazioni a carico dei produttori italiani come già successo in precedenza.

(5-00046)

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Zaccheo Vincenzo n. 4-00092 del 21 giugno 2001.